

DECIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1984

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE — Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali

(84/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la locazione di un bene mobile materiale costituisce un'attività economica assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto;

considerando che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva summenzionata alla locazione di un bene mobile materiale può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano residenti in Stati membri diversi e le aliquote dell'imposta in detti Stati membri presentino un divario;

considerando che è perciò opportuno stabilire che per luogo di prestazione del servizio si intende la località in cui il conduttore ha stabilito la sede della propria attività economica o un luogo di lavoro stabile per il quale è stata resa la prestazione del servizio, oppure, al limite, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le locazioni di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente l'articolo 9, paragrafo 1, summenzionato, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo del prestatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

1. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), è soppresso;
2. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è completato dal testo seguente:

« — la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto. »;
3. all'articolo 9, paragrafo 3, la frase « e le locazioni di beni mobili materiali » è sostituita da « e le locazioni di mezzi di trasporto ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1985.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 116 del 9. 5. 1979, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 16.